



NORMATIVA dell'Ateneo

**RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO**

Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 11 - Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d'area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

[...]

4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.

[...]

6. All'esito del procedimento elettorale, i componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.

7. Il regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Senato Accademico assicura il rispetto del principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.

8. I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

9. Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei componenti, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

[...]

Art. 37 – Costituzione degli organi statutari

[...]

3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto.

[...]

Art. 39 – Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità



[...]

4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l'interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l'opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento.

Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II

PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 5 – Indizione delle elezioni

1. L'atto con cui sono indette le elezioni stabilisce: la data e la sede delle elezioni; l'orario di apertura e di chiusura dei seggi; la convocazione dell'assemblea degli elettori, ove prevista; il termine per la presentazione delle candidature, ove previste.
2. L'atto d'indizione delle elezioni è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 6 – Requisiti per l'elettorato attivo e l'elettorato passivo

1. Salvo diversa previsione, i requisiti per il godimento dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni.

Art. 7 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo

1. L'elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale inferiore all'80%.

[...]

Art. 9 – Corpo elettorale e assemblee degli elettori

[...]

2. Nei procedimenti elettorali in cui sono previste, le assemblee degli elettori sono composte dagli aventi diritto all'elettorato attivo.
3. Salvo diversa previsione, le assemblee degli elettori formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico e provvedono agli adempimenti per la costituzione dei seggi. Gli adempimenti sono stabiliti con regolamento.



4. Nel corso delle assemblee, i candidati la cui candidatura sia stata formalizzata possono presentare il proprio programma.

Art. 10 – Presentazione delle candidature

1. Nei procedimenti elettorali in cui è prevista la presentazione anticipata delle candidature, le candidature sono presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo al soggetto che ha indetto le elezioni, nelle forme e secondo le modalità previste da regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce il termine per la presentazione anticipata delle candidature, ove previste. Nei casi non disciplinati dal presente regolamento, il termine è fissato nell'atto d'indizione delle elezioni e deve in ogni caso precedere la data fissata per l'assemblea degli elettori. Il termine è perentorio, a pena d'inammissibilità della candidatura.
3. Il presente regolamento stabilisce i casi in cui la candidatura è corredata da sottoscrizioni a sostegno e fissa l'aliquota del corrispondente elettorato attivo.
4. Il rispetto delle formalità previste per la presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati, a pena d'inammissibilità della candidatura, dal competente ufficio. Salvo diversa previsione, le candidature valide sono trasmesse alla corrispondente assemblea degli elettori.

Art. 11 – Voto elettronico

1. L'atto d'indizione delle elezioni può prevedere l'espressione del voto con modalità telematica.
2. Le procedure telematiche per l'espressione del voto sono disciplinate da regolamento, nel rispetto dei principi per cui il voto è personale, libero e segreto.

Art. 13 – Parità di voti

[...]

2. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di un unico seggio entro un organo collegiale, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo collegiale.
3. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di più seggi entro lo stesso organo collegiale, in caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo collegiale.
4. In via residuale, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

Art. 14 – Designazione e pari opportunità di genere

1. Nei procedimenti di designazione di componenti di organi collegiali o di organi monocratici, gli organi competenti alla designazione devono tendere a una composizione dell'organo collegiale che rispetti l'equilibrio tra i generi e, per gli organi monocratici, alla valorizzazione del genere meno rappresentato nella comunità accademica.

Art. 15 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. Salvo diversa previsione, nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nei procedimenti elettorali che prevedono candidature uninominali subentra il primo dei non eletti; nei procedimenti elettorali che prevedono liste di candidati subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
2. In caso di parità di voti tra non eletti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.
3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
4. Per i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca e il personale tecnico – amministrativo a tempo determinato la scadenza dell'assegno, della borsa, del contratto o la risoluzione a qualsiasi titolo del rapporto determinano la decadenza dal mandato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 16 – Incompatibilità sopravvenuta

1. Nel caso d'incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l'esistenza di causa di incompatibilità è contestata all'interessato dall'organo collegiale di cui il soggetto è componente o, in mancanza, dal Rettore. Entro dieci giorni dalla contestazione, l'interessato può presentare osservazioni.
3. Se la causa di incompatibilità risulta accertata, l'organo collegiale o, in mancanza, il Rettore invita l'interessato a rimuoverla o a esercitare l'opzione per la carica che intende ricoprire entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.
4. Se la causa d'incompatibilità non è rimossa o l'opzione non è esercitata, l'interessato è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo collegiale o, in mancanza, con decreto rettorale.

Capo II – Senato Accademico

Art. 23 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d'area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del Senato in carica.
2. Il decreto d'indizione convoca l'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori, l'assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e l'assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.
[...]

Art. 24 – Candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3. Per la candidatura a rappresentante d'area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo

1. Sono eletti i due candidati del personale tecnico amministrativo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 28 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste

TITOLO III ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 22 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le elezioni di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito "Università", ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 4 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

Articolo 23 – Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.

Articolo 24 – Raccolta e deposito delle sottoscrizioni.

1. La raccolta delle sottoscrizioni avviene su modulo predisposto dal competente ufficio ad esclusiva cura del candidato, che si fa garante della loro autenticità.
2. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della candidatura nell'apposito modulo. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.
3. Nessuno elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa candidatura, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di candidature diverse, sono tutte annullate.
4. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna candidatura.
5. Le sottoscrizioni sono depositate dal candidato presso l'ufficio competente dell'Università entro il giorno e l'orario stabiliti nel decreto di indizione dell'elezione di cui all'articolo 23 regolamento generale di Ateneo. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della candidatura.
6. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

Articolo 25 - Assemblea degli elettori

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
2. Nel corso dell'Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.

Articolo 26 – Attribuzione dei seggi

1. La commissione elettorale centrale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
2. Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane.

Articolo 27 – Insediamento degli eletti

1. L'insediamento degli eletti nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.